



Atti n. 1.6.03\196-2017

s. c. *Provveditorato*

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO, PER UN PERIODO DI 36 MESI, DI N. 1 FOTOCOPIATRICE PER IL CENTRO STAMPA DELLA FONDAZIONE CIG N. 7071881CCE**

**QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE**

**QUESITO N. 8**

Riferimento - Lettera d'invito - art. 23

Vi chiediamo di chiarirci il significato e la portata della frase "*senza diritto a rivalsa o compenso da parte degli*", che risulta, tra l'altro, non completa. In particolare, vi chiediamo di confermarci che la clausola di rinuncia alla rivalsa non sia un requisito per l'accettazione delle polizze assicurative richieste.

**Risposta:**

Si riporta di seguito uno stralcio dell'art 23 della lettera d'invito integrato con la parte mancante:

*".....La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità penale e civile nell'esecuzione dei servizi affidati, ivi compresi le perdite e gli eventuali danni alle persone e alle cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da **parte della Fondazione** per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto, ivi compresi gli eventuali danni derivanti dal trattamento dei dati sensibili (privacy).*

*Il soggetto aggiudicatario, di conseguenza, esonererà la Fondazione da dette responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Fondazione stessa da qualsiasi richiesta dovesse essere presentata alla stessa....."*

Si conferma che la polizza assicurativa deve prevedere l'esclusione dell'azione di rivalsa nei confronti della Fondazione (anche con l' emissione di una appendice *ad hoc*).